

DECISIONE (UE) 2022/756 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2021****relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar**

[notificata con il numero C(2021) 6990]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto pagato sulla base dei contratti di servizio pubblico iniziali (le «convenzioni iniziali») alle sei società che formavano all'epoca il gruppo Tirrenia ⁽²⁾.
- (2) Durante la fase di indagine, le autorità italiane hanno richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale riguardante soltanto l'impresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.
- (3) La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità italiane e con decisione 2001/851/CE della Commissione ⁽³⁾ ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia. L'aiuto è stato dichiarato compatibile fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane.
- (4) Con decisione 2005/163/CE della Commissione ⁽⁴⁾ («la decisione del 2004») la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia ⁽⁵⁾ era in parte compatibile con il mercato interno, in parte compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte delle autorità italiane e in parte incompatibile con il mercato interno. La decisione del 2004 si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per l'intera durata delle convenzioni iniziali (ossia fino al 2008).
- (5) Con sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 ⁽⁶⁾, il Tribunale ha annullato la decisione del 2004.

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. L'ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA, Caremar – Campania Regionale Marittima SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA e Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA.

⁽³⁾ Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).

⁽⁵⁾ In particolare: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar.

⁽⁶⁾ Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, *Tirrenia di Navigazione/Commissione*, ECLI:EU:T:2009:48.

